# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA – I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

# COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE E DELLE PROFESSIONI ED ARTI

## RESOCONTO

### DELL'ADUNANZA DI VENERDÌ 31 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **GRANDI**

## INDICE

*Pag.*

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi (*Modificato dal Senato — Approvato con modificazioni*) . 431

**La riunione comi cia alle 11.**

(*È presente il Sottosegretario di Stato per le Corporazioni* Cianetti).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Feroldi Antonisi de Rosa.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Artelli, Bisi, Dall'Armi, Luporini, Proserpio, Rossi di Montelera, Sessa, Venerosi Pesciolini Vincenzo, Aprilis, Cattania, Pisenti, Ferrari Angelo, Miori, Gervasio, Bruzzo, Alberici, Muzzarini, Cauvin, Moroni Edoardo, Ferragatta, Gottardi, Pottino di Capuano, Vaselli Giovanni, Caradonna, Tarchi, Gaetani, Motta, Veronese.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Comunica inoltre che a norma dell'articolo 31 del regolamento sono stati autorizzati a intervenire all'adunanza i Consiglieri nazionali Fodale, Rinaldi e Landi.

**Discussione del disegno di legge: Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.** (*Modificato dal Senato*). **(758-B)**

BIAGI, *Relatore*, fa presente che la Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato del Regno ha apportato alcune modificazioni al disegno di legge che era stato approvato dalle Commissioni riunite della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nell'adunanza del 3 maggio. Alcune di queste modificazioni hanno carattere formale, altre hanno carattere sostanziale.

All'articolo 1, primo comma, era detto: « Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle forze armate, compresa la M. V. S. N., che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro, di cui all'articolo 4 della presente legge, è dovuta, ecc. ».

La Commissione legislativa del Senato ha soppresso le parole « compresa la M. V. S. N. », poichè nella dizione « forze armate » è già implicitamente compresa, per disposizione di legge, anche la M. V. S. N. Pertanto il testo emendato dal Senato risponde completamente ai fini che la legge si propone.

Allo stesso articolo, quarto comma, si diceva: « Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità ». La Commissione del Senato del Regno ha aggiunto

la frase « ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 » e cioè ha aggiunto l'indicazione del provvedimento legislativo che attribuisce per effetto del richiamo questi diritti. Osserva che, però, questo richiamo non è necessario, e, fatto all'articolo 1 e non a tutti gli altri successivi articoli, potrebbe determinare dei dubbi e degli errori di interpretazione.

All'articolo 2, secondo comma, sono state aggiunte alcune precisazioni che hanno per effetto di chiarirne la portata. L'articolo è stato così modificato:

« Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonchè:

*a*) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;

*b*) i riformati;

*c*) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perchè residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette ».

Queste aggiunte rendono più chiaro e più completo il senso dell'articolo 2.

All'articolo 9 sono state sostituite alle parole « ultimo comma », le altre: « penultimo comma », per esattezza di riferimento. Ed anche questa è una modifica opportuna e precisa, perchè effettivamente con le modificazioni introdotte dalle Commissioni l'ultimo comma era diventato penultimo comma.

L'articolo 13, primo comma, è stato completato e precisato nel modo seguente:

« Se il lavoratore richiamato presta, all'atto del richiamo, la propria attività presso più datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonchè al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attività principale ».

Questa precisazione è indubbiamente esatta, però sarà opportuno sostituire alle prime parole le seguenti: « Se il lavoratore richiamato prestava », usando un tempo grammaticale più in armonia con le ultime parole del comma stesso.

L'articolo 16 è stato modificato nel senso di prevedere l'emanazione di un solo decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, mentre nella dizione precedente si prevedeva un decreto per autorizzare l'anticipazione alla Cassa e un successivo decreto per stabilire la misura degli interessi. Si sopprime nel secondo comma, il riferimento esplicito alla proposta degli organi amministrativi dell'Istituto; però questa soppressione non toglierà nè la facoltà agli organi stessi di fare la proposta, nè, evidentemente, la opportunità che il Ministero delle corporazioni richieda agli organi amministrativi la loro eventuale proposta od almeno il parere.

All'articolo 27 si è conciliata quella che era l'iniziale proposta di affidare a un collegio separato la revisione della gestione della Cassa, con la determinazione delle Commissioni riunite della Camera, di affidare questa funzione allo stesso collegio dei sindaci dell'Istituto della previdenza sociale. Si stabilisce che queste funzioni sono affidate a uno speciale collegio, il cui presidente è però il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto. Si ha, quindi, un collegamento che porta, in parte almeno, a quei risultati che si volevano raggiungere.

All'articolo 28 si è sostituito al secondo comma il seguente: « Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'articolo 2 ». È un riferimento a una più chiara specificazione.

All'articolo 29, 1° comma, si è fatto un richiamo più preciso con le parole: « ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28 »; Bastava il richiamo all'articolo 2, ma è meglio forse abbondare, conservando i due richiami.

Si è però aggiunto un comma nuovo: « All'impiegato che, all'atto del richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'articolo 1, fino al termine del preavviso ».

Osserva che la disposizione, così come era stata approvata dalle Commissioni riunite della Camera, portava come conseguenza che l'impiegato privato che avesse ricevuto il preavviso di licenziamento – ma che non avesse ancora raggiunto il termine di questo preavviso e quindi fosse ancora in servizio, per effetto del diritto che l'impiegato ha di conservare il trattamento economico per tutto il periodo di richiamo – dovesse essere mantenuto nel suo diritto anche oltre il termine di preavviso. Invece, col comma

approvato dalla Commissione del Senato, si viene a restringere l'efficacia di questo diritto soltanto fino al termine del preavviso; quindi, si viene ad adottare una disposizione che dà un trattamento diverso e più ridotto di quello che le Commissioni riunite della Camera avevano approvato.

All'articolo 30, 1° comma, e all'articolo 31, primo comma si ripete il riferimento al « secondo comma degli articoli 2 e 28 », come già si è fatto all'articolo 29.

All'articolo 31, quarto comma, si precisa il concetto di trattamento, aggiungendovi la parola « economico ».

All'articolo 32 si è apportata la seguente modifica al quinto comma: « Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11 ». Si tratta di una precisazione opportuna, in armonia con una modificazione che si era già fatta dalle Commissioni riunite all'articolo 11.

All'articolo 35, 1° comma, si è fatta una soppressione che non ha carattere formale, ma sostanziale e di principio. Si sono soppresse le parole « fino alla concorrenza dell'ammontare relativo ».

Ricorda che su questo punto la discussione delle Commissioni riunite era stata molto ampia. Per la esatta comprensione della portata della soppressione fatta dalla Commissione del Senato, ricorda la legge del 1924, la quale stabilisce il diritto per l'impiegato privato richiamato alle armi, di percepire la intera retribuzione per tre mesi. Ricorda pure che, oltre questa legge, per alcune categorie vigono contratti collettivi che ammettono un trattamento che talora ha portata più ampia, cioè di maggiore tutela e previdenza. Quindi, siccome il disegno di legge in discussione porta come diritto la retribuzione non per tre mesi, ma per due mesi, è rimasto, nella elaborazione della legge, all'articolo 1, il diritto ad avere due mensilità di stipendio, ed era rimasta all'articolo 35 la dizione: « Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce *fino alla concorrenza dell'ammontare relativo*, quello stabilito dal Regio decreto 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro ».

La Commissione del Senato ha soppresso l'inciso: « fino alla concorrenza dell'ammontare relativo »; e perciò il trattamento stabilito da questo disegno di legge, se l'articolo 35 fosse così approvato, verrebbe ad essere sostitutivo di quello previsto dalla legge del 1924 ed anche di quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Così si verrebbe a togliere valore non solo a quanto stabilisce una legge precedente, ma anche a quanto eventualmente stabiliscono i contratti collettivi di lavoro.

Pone in evidenza il principio che si verrebbe a stabilire, perchè niente di strano, da un punto di vista strettamente giuridico, che una legge modifichi un'altra legge; ma sarebbe grave il fatto di modificare il trattamento previsto dai contratti collettivi di lavoro, essendo canone fondamentale nel nostro ordinamento corporativo che i contratti collettivi servano ad integrare, ad ampliare e a stabilire nuove forme che siano rispondenti ed adeguate alle possibilità delle categorie.

Aggiunge che, per un'esatta impostazione del problema, occorre anche tenere presente che quando si dice: « fino alla concorrenza dell'ammontare relativo », si fa un richiamo non soltanto alle due mensilità di retribuzione, ma a tutto il trattamento economico, che non risulta soltanto dalle due mensilità di stipendio, ma anche della integrazione per i mesi successivi. La differenza può essere modesta, anche perchè, per essere sensibile, bisognerebbe che il richiamo si riducesse ai due mesi; mentre, se si estende, questa integrazione viene a costituire parte del trattamento economico e quindi parte della possibilità di adeguamento tra il trattamento previsto da questa legge e quello dei contratti collettivi di lavoro.

Su quest'articolo è stata presentata dal camerata Ferrario Giuseppe una proposta di emendamento che le Commissioni riunite discuteranno.

All'articolo 36 vi è un'aggiunta riguardante l'entrata in vigore della legge. Si è voluta stabilire una data anteriore, che è quella nella quale queste norme avevano avuto la loro elaborazione, e sulla quale gli impiegati privati avevano fondato la speranza di applicazione nel loro caso.

Queste sono le modificazioni apportate dalla Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato del Regno al testo del disegno di legge già approvato dalle Commissioni riunite della Camera.

PRESIDENTE avverte che il camerata Casiccia ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, comma 4°, sopprimere le parole:* ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 ».

PANCONESI si dichiara contrario all'emendamento del Senato, perchè il riferi-

mento all'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, non può concernere il disegno di legge in esame che ha un campo specifico di applicazione suo proprio.

CASICCIA premette che le ragioni del suo emendamento sono state chiaramente esposte dal relatore e dal camerata Panconesi. Aggiunge che la disposizione non riguarda soltanto gli impiegati che sono considerati dal contratto di impiego privato, ma anche quegli altri che sono assimilati « per contratti collettivi di lavoro, o norme equiparate, o per regolamento organico », come è detto all'articolo 2. Se si ripete nell'articolo 1, con una aggiunta superflua, il riferimento alla legge del 1924, si può dar luogo a equivoci che le Commissioni riunite della Camera avevano voluto eliminare.

Ritiene, quindi, che l'aggiunta proposta dal Senato debba essere soppressa.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato alle Corporazioni*, accetta l'emendamento Casiccia.

(*L'emendamento Casiccia è approvato — Si approva l'articolo 1 emendato — Si approvano anche gli articoli 2 e 9 modificati dal Senato*).

PRESIDENTE ricorda che all'articolo 13 il relatore ha proposto di sostituire, nel primo rigo, alla parola « presta » l'altra « prestava ».

(*Si approva l'articolo 13 con questa modificazione — Si approvano anche gli articoli 16, 27 e 28 modificati dal Senato*).

Avverte che all'articolo 29 il camerata Fodale propone di sopprimere l'ultimo comma.

FODALE osserva che l'emendamento proposto dal Senato ha veramente una portata sostanziale in quello che è il quadro o la intelaiatura della legge.

Durante il periodo del preavviso, il prestatore d'opera, si trova nella condizione contrattuale degli altri prestatori d'opera che non hanno ricevuto preavviso. Ora se, durante il periodo di preavviso, si verifica il fatto del richiamo alle armi, o dell'arruolamento volontario, da cui nasce il diritto sancito dal disegno di legge in esame, evidentemente, in virtù del predetto principio di carattere generale, deve essere riconosciuto all'impiegato, che ha ricevuto il preavviso, il diritto spettante agli altri impiegati che si trovano in servizio, vale a dire la conservazione del posto e gli altri diritti di cui all'articolo 1.

Aggiunge che, potendo anche esservi periodi di preavviso più lunghi di quelli che prevede la legge sull'impiego privato, se si approvasse l'emendamento del Senato si porrebbe il prestatore d'opera in una posizione di inferiorità rispetto agli altri, perchè egli vedrebbe limitati i diritti derivantigli dal disegno di legge in esame, al termine del periodo di preavviso.

Per queste ragioni propone di sopprimere l'ultimo comma. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE ringrazia il camerata Fodale per il contributo apportato alla discussione.

PIRELLI è di parere che l'emendamento del camerata Fodale sia da approvarsi per una ragione di carattere equitativo, ma non crede che si possa affermare che l'impiegato che ha ricevuto il preavviso debba avere la identica posizione giuridica di un impiegato che non l'ha ricevuto, perchè l'effetto nei due casi è diverso.

CAPOFERRI crede che le Commissioni riunite debbano prendere atto della tesi affermate dal camerata Pirelli, la quale è di carattere umano e politico e fa molto onore ad un rappresentante dell'industria, in un momento di grande vigilia come quella presente.

Prescindendo dall'impostazione fatta dal camerata Fodale, ciò che interessa in questo momento è la posizione degli impiegati che si trovano nella condizione del periodo di preavviso, e che sono richiamati alle armi. Si riconosce il principio che essi debbano usufruire dei diritti di tutti gli altri impiegati.

VENTURI ritiene che nel silenzio della legge, qualora si sopprimesse l'ultimo comma dell'articolo 29, potrebbe sempre sorgere controversia intorno al fatto se all'impiegato che ha esaurito il termine del preavviso, spetti o meno il diritto a conservare il posto ed il trattamento. Conviene, quindi, adoperare una dizione esplicita che elimini ogni controversia.

Propone, perciò, di modificare il comma aggiunto dal Senato, nel modo seguente:

« All'impiegato che, all'atto del richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'articolo 1, fino al termine del richiamo alle armi ». (*Approvazioni*).

FODALE ritira il suo emendamento e si associa a quello del camerata Venturi.

PIRELLI e CAPOFERRI si dichiarano favorevoli all'emendamento Venturi.

BIAGI *Relatore*, dichiara di aderire all'emendamento Venturi se con esso si venga implicitamente ad ammettere che il preavviso di licenziamento è sospeso per tutto il periodo

di richiamo alle armi – durante il quale è conservato il posto ed è dovuto il trattamento economico disposto nella elaboranda legge – e torna a decorrere quando, cessato il richiamo alle armi, venga a cessare la causa di sospensione della decorrenza stessa del preavviso.

VENTURI concorda.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento Venturi e concorda nell'interpretazione del relatore.

FERRARIO GIUSEPPE propone di precisare maggiormente l'emendamento del camerata Venturi, modificandolo nel modo seguente: « Quando l'impiegato abbia ricevuto il preavviso di licenziamento, il richiamo alle armi, per qualsiasi esigenza, determina la sospensione dei suoi rapporti di lavoro, con i diritti e con il trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, si dichiara contrario.

FERRARIO GIUSEPPE non insiste.

(*Si approva l'emendamento Venturi — Si approva l'articolo 29 emendato — Si approvano anche gli articoli 31 e 32 emendati dal Senato*).

PRESIDENTE avverte, all'articolo 35, che il Camerata Ferrario Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 35, comma 1°, ripristinare l'aggiunta delle parole:* fino alla concorrenza dell'ammontare relativo ».

FERRARIO GIUSEPPE ritiene che lo emendamento apportato dal Senato all'articolo 35 sia in contrasto con i criteri della legislazione del lavoro costantemente affermati dal Regime. Non può, infatti, dubitarsi che quando nella legislazione del lavoro, vengano stabilite speciali norme a tutela dei lavoratori, rimangano tuttavia sempre salvi i trattamenti più favorevoli stabiliti dalle norme contrattuali e dalle leggi precedentemente promulgate.

Si richiama alla discussione che ebbe luogo nelle stesse Commissioni riunite della Camera quando si approvò questo disegno di legge; e propone di ritornare alla dizione dell'articolo 35 allora approvata. (*Approvazioni*).

DELFINO concorda coll'affermazione del camerata Ferrario che la prassi giuridica e sindacale è contraria a riformare le norme e gli accordi che sono più favorevoli ai lavoratori, ma ritiene che ciò non riguarda il caso concreto in esame, perchè effettivamente le condizioni fatte dalla legge in vigore e dalla legge del 1924 agli impiegati richiamati sono molto meno favorevoli di quelle che sono fatte con la disposizione in esame, sia pure con l'emendamento del Senato.

Condizioni più favorevoli possono invece trovarsi nei contratti collettivi; e di questi che rappresentano l'espressione concorde della volontà delle parti che li hanno formulati, afferma che bisogna essere rispettosissimi.

Propone pertanto di sopprimere nel primo comma dell'articolo 35 le parole « dal Regio decreto 13 novembre 1924-III, n. 1825 e », mantenendo il senso e il significato identici per tutto quanto riguarda i contratti collettivi di lavoro.

CAPOFERRI fa presenti gli inconvenienti che si manifestano sul terreno della pratica applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro, specialmente per i gravissimi ritardi cui danno luogo i dubbi di interpretazione da parte degli istituti preposti all'attuazione delle norme stesse.

Ritiene che il Senato, con la modificazione apportata all'articolo, non abbia inteso di menomare le condizioni di miglior favore acquisite per contratto; e ricorda che la legge sull'impiego privato si può ormai ritenere superata, mentre per tutte le categorie, anche quella dell'industria privata, sono stati stipulati contratti collettivi ed anche contratti integrativi in tutte le provincie. È quindi inutile fare riferimento ad una legge superata; ed è opportuno abolire l'emendamento approvato dal Senato.

PIRELLI concorda col Camerata Capoferri, che la legge del 1924 è ormai superata. Farvi ancora riferimento nell'articolo 35 in esame potrebbe determinare delle confusioni circa la corresponsione dei pagamenti da parte della Cassa o dei datori di lavoro.

Si associa alla proposta Delfino, ed è favorevole al mantenimento delle parole: « fino alla concorrenza dell'ammontare relativo ».

FODALE afferma che la legge del 1924 rappresenta ancor oggi una garanzia per alcune categorie di lavoratori, che non sono tutelati dai contratti collettivi. Occorre, quindi, che nell'articolo 35 il riferimento ad essa sia mantenuto allo stesso titolo del riferimento ai contratti collettivi di lavoro.

CASICCIA concorda col camerata Fodale.

LANDI premette che la legge del 1924 aveva stabilito una regolamentazione del tutto parziale per quanto riguarda il richiamo alle armi, e precisamente soltanto nei ri-

guardi della indennità che gli impiegati richiamati alle armi dovevano percepire al momento della cessazione del loro servizio nell'azienda. Non vi era nessuna preoccupazione circa la possibilità che il richiamo fosse lungo o fosse continuativo e superasse i tre mesi; quindi in quella legge si previde il termine dei tre mesi, considerato come un periodo normale di richiamo, e si stabilì che per essi dovesse essere corrisposto all'impiegato l'intero stipendio indipendentemente da quelli che sono gli emolumenti di carattere militare.

Ma nel 1935, al momento dell'impresa etiopica, si osservò che il periodo di tre mesi era insufficiente, e che bisognava prendere in considerazione un periodo più lungo, assicurando una forma di indennità, anzi, di sostituzione dello stipendio anche per il periodo eccedente i tre mesi.

Ricorda che per l'impiegato dello Stato richiamato alle armi si ha, ove occorra, l'integrazione totale dello stipendio. Per gli impiegati privati, invece, dopo lunghe discussioni, si stabilì una integrazione nella misura dei due terzi o dei tre quarti dello stipendio, ciò che diede luogo a malcontento e malumore. Aggiunge che si riesaminò il problema nel 1938 e nel 1939, e che è ora tempo di risolverlo in modo definitivo.

Ritiene che il riferimento alla legge del 1924 debba rimanere, perchè è una prima affermazione, che si riferisce alla indennità pura e semplice, mentre la legge del 1936 aveva altro oggetto: l'integrazione dello stipendio. Riguardo a questa interpretazione è di parere che occorra lasciare nella legge in esame la formula che vi fu introdotta dopo ampie discussioni anche con i rappresentanti dei datori di lavoro, che erano tutti presenti. Nota come non giovi, dopo aver realizzato un accordo di natura politico-sociale, ritornarvi su a ogni circostanza nuova, riprendendo in esame *ex novo* la questione.

Conclude pregando i camerati industriali di lasciare le cose come stanno, approvando l'articolo nel modo come era stato concordato nella precedente adunanza delle stesse Commissioni riunite. (*Vive approvazioni*).

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, concorda pienamente con le osservazioni fatte dai camerati Fodale e Landi, e ritiene, d'accordo col Ministro per le finanze, che si debba ritornare al testo primitivo del disegno di legge. (*Applausi*).

DELFINO dichiara che l'emendamento da lui presentato renderebbe più chiara la disposizione, ma, di fronte alle dichiarazioni del Governo, non v'insiste.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, precisa che la legge sull'impiego privato, se comincia a essere superata, costituisce però ancora una salvaguardia per alcune categorie di impiegati che non sono affatto trascurabili, e contiene disposizioni le quali non hanno nulla a che vedere coi contratti collettivi di lavoro.

Per questi motivi il Ministero delle corporazioni fondatamente ritiene che per gli impiegati privati debba lasciarsi anche questa garanzia, per non dare l'impressione che si voglia abolire un trattamento più favorevole. (*Applausi*).

(*Si approva l'emendamento Ferrario Giuseppe — Si approva l'articolo 35 emendato — Si approva anche l'art. 36 emendato dal Senato*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 12.30.**

**ALLEGATO**

# TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. (758-B)**

ART. 1.

Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge, è dovuta:

*a*) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;

*b*) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera *a*) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

In favore degli impiegati suindicati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.

Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità.

ART. 2.

Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'articolo 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonchè:

*a*) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;

*b*) i riformati;

*c*) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perchè residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.

ART. 3.

Per provvedere al trattamento previsto dall'articolo 1 è istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed è posto a ca-

rico dei datori di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che è determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.

ART. 4.

Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli Industriali, degli Agricoltori, dei Commercianti, delle Aziende del Credito e della Assicurazione e dei Professionisti e Artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonchè gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi.

Il contributo è dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia.

ART. 5.

In caso di cessazione completa dell'attività dell'azienda, ai dipendenti non sarà continuato il trattamento previsto dall'articolo 1.

In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.

ART. 6.

La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributi e delle indennità previsti dall'articolo 1 è costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennità continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili, ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro se il dipendente è rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, l'indennità stessa è calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825.

Il trattamento economico militare comprende lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o la sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri, escluso ogni altro assegno o indennità.

Per la determinazione del trattamento militare sarà approvata dal Comitato, di cui all'articolo 23, apposita tabella, da compilarsi avendo riguardo alle misure degli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, vigenti per gli ufficiali e sottufficiali e per gli appartenenti alle Forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati del Regio esercito.

ART. 7.

I contributi dovuti alla Cassa e le indennità, previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennità dalla fine del richiamo.

La prescrizione delle indennità è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o in seguito a disposizione dell'Ispettorato corporativo.

ART. 8.

Le indennità previste dall'articolo 1 della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della Cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.

A cura del datore di lavoro è trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo è versato all'Erario.

L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'Autorità militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, può delegare altra persona per la riscossione delle indennità.

ART. 9.

Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sosti-

tutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformità delle disposizioni vigenti.

I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sull'ammontare delle indennità di richiamo ad esso spettanti.

I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'articolo 12.

Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennità per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.

Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette è proporzionatamente ridotta.

ART. 10.

Per ottenere le indennità gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento dell'autorità militare o del podestà attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorità militare oppure del podestà comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.

Il datore di lavoro è tenuto a pagare, per conto della Cassa, le indennità, per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.

ART. 11.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonchè, qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennità corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovrà essere fatta in conformità delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui al l'articolo 23.

ART. 12.

Se l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa risulti superiore all'ammontare delle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 1, dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell'articolo 9 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'Istituto stesso.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare delle indennità per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

ART. 13.

Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attività presso più datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonchè al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attività principale.

Il lavoratore è obbligato, per ottenere la indennità, a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attività complementari.

ART. 14.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze,

sentito il Comitato di cui all'articolo 23, possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennità in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti.

ART. 15.

Ai datori di lavoro la Cassa potrà fare, con le garanzie da fissarsi dal Comitato di cui all'articolo 23, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo delle indennità da erogarsi sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

ART. 16.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro delle finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennità fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto è stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.

ART. 17.

I crediti di qualsiasi specie della Cassa verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi o dalle anticipazioni di cui all'articolo 15, hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato, a norma dell'articolo 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

ART. 18.

Il trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge è dovuto dalla Cassa anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributi a norma degli articoli 9 a 12 della presente legge.

ART. 19.

Contro i morosi al pagamento del contributo o alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a norma dell'articolo 15, la Cassa può emettere ingiunzione di pagamento. comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove è la sede dell'azienda del datore di lavoro, con l'osservanza, per il procedimento, delle norme stabilite dal Regio decreto 14 aprile 1910, numero 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'ingiunzione resa esecutiva dal pretore, costituisce anche titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del moroso.

ART. 20.

Per il recupero delle indennità non dovute la Cassa può emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilità nel pagamento delle indennità stesse.

Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 21.

I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire alla Cassa tutte le notizie e i documenti che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dalle tasse di registro e di bollo gli atti e i documenti che possono occorrere alla Cassa, ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione della presente legge.

ART. 22.

La Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ed è rappresentata e amministrata dall'Istituto stesso, che vi provvede con l'osservanza delle norme del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modifiche nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e successive modificazioni.

ART. 23.

Sovraintende alla Cassa un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presi-

denti dell'Istituto stesso e composto dai seguenti membri:

*a*) un rappresentante del Direttorio del Partito nazionale fascista;

*b*) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

*c*) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione;

*d*) il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni, il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

ART. 24.

Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:

1°) dare parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione delle norme della presente legge;

2°) esaminare i risultati annuali di gestione;

3°) approvare le tabelle di cui all'articolo 6;

4°) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;

5°) esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.

ART. 25.

Contro le decisioni adottate dal Comitato, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'Autorità giudiziaria secondo le norme del Regio decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, in quanto applicabili. Essa deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative al trattamento previsto dalla presente legge.

ART. 26.

La Cassa tiene distinte gestioni per le categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti.

Le compagnie dei lavoratori dei porti e le altre compagnie e carovane di lavoratori sono aggregate alle varie gestioni in corrispondenza al settore confederale in cui sono inquadrati i lavoratori che ne fanno parte.

Gli enti cooperativi sono aggregati alle varie gestioni in base alle norme vigenti sull'adesione delle rispettive Federazioni alle confederazioni dei datori di lavoro ai fini dell'estensione agli enti stessi dei contratti collettivi di lavoro.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potrà delegare, in tutto o in parte, i servizi relativi alle gestioni per le diverse categorie professionali ad altri istituti o enti aventi scopi previdenziali o assistenziali della categoria rispettiva.

ART. 27.

Le funzioni di cui all'articolo 184 del Codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1937, n. 517, sono esercitate per le gestioni della Cassa da un Collegio di Sindaci, presieduto dal Presidente dei Sindaci dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro delle corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; ed uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione.

ART. 28.

Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al-

l'articolo 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti dell'anzianità dipendente dal rapporto di lavoro.

Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'articolo 2.

ART. 29.

Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'articolo 1, limitatamente alla durata del contratto.

Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine è sospesa.

All'impiegato che, all'atto del richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'articolo 1, fino al termine del richiamo alle armi.

ART. 30.

Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.

In mancanza essi sono considerati dimissionari.

ART. 31.

In sostituzione degli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, il datore di lavoro può assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al nuovo assunto, per iscritto, ed all'atto dell'assunzione, che questa è effettuata in applicazione del presente articolo.

Allorquando un richiamato o volontario riprende servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente può essere licenziato col preavviso di quindici giorni e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio senza indennità di licenziamento.

All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto dell'impiegato assunto provvisoriamente è regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 e dai contratti collettivi di lavoro.

Agli impiegati assunti a norma del primo comma del presente articolo compete, se vengano richiamati alle armi, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della presente legge sino alla fine del richiamo.

ART. 32.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennità, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Le indennità di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li dànno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge, è punito con la multa da lire 300 a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 33.

Nelle contravvenzioni alla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Cassa la quale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, la Cassa, previo parere del Comitato predetto, può, se l'ammontare dei contributi non superi le lire 100, determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire 100, ma non mai inferiore a lire 20.

ART. 34.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero delle corporazioni che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo.

La Cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo, con le modalità di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, numero 1684, nella misura che sarà stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro per le corporazioni.

ART. 35.

Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce fino alla concorrenza dell'ammontare relativo quello stabilito dal Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.

Sono abrogati il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militare di carattere eccezionale, e il Regio decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto.

Sono abrogate altresì le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all'articolo 4, per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e può essere altresì disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge.

ART. 36.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal Regio decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI